



**Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia
Segreteria Generale
Via F. Corridoni n. 39
20122 Milano**

COMUNICAZIONE

Gentili Sigg. Avvocati,

come noto, l'art. 25 c.p.a, 1 comma, lettera a), prevede l'elezione di domicilio *ex lege* presso la Segreteria del TAR per chi non abbia eletto domicilio nel Comune in cui il TAR ha sede.

Ne consegue che, nelle situazioni di cui sopra, è fatto onere al difensore di controllare l'esistenza di eventuali notificazioni a suo carico e di provvedere tempestivamente al ritiro della documentazione, non sussistendo alcun obbligo di segnalazione da parte degli uffici di Segreteria del Tribunale.

Orbene, nell'ambito del tavolo di lavoro istituito nel mese di febbraio 2017 - a richiesta delle Associazioni forensi SOLOM, CAI e Camera Amministrativa di Monza e Brianza, al fine di avviare un confronto operativo sperimentale sui temi critici del processo amministrativo - è stata segnalata la difficoltà per gli avvocati fuori sede di recarsi sistematicamente presso il TAR, anche solo per verificare la pendenza di notifiche a proprio carico.

Invero, l'applicazione di detta norma avrà un'applicazione sempre più limitata, ove si consideri che il comma 1 ter dell'art. articolo 25 c.p.a. recita "a decorrere dal 1 gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico".

Nondimeno, pur nella consapevolezza che la questione tenderà ad esaurirsi con il 2017, al fine di poter rispondere alla problematica sopra descritta, si è addivenuti in seno al citato Tavolo di lavoro alla seguente soluzione:

solo per mera cortesia e solo nel caso in cui sia possibile risalire facilmente all'identità del legale destinatario dalla semplice lettura della busta, senza alcun vincolo e senza alcuna responsabilità, la Segreteria del TAR provvederà a segnalare via pec al legale stesso l'avvenuta ricezione di atti notificati, invitando l'interessato al ritiro.

Il Segretario generale

Dott.ssa Marta Mondelli